

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 1513

IN DATA 28-05-2009

Oggetto: Complesso I.P.P.C. Pettinatura Italiana S.p.A. - voltura della Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla PIV 1905 S.r.l. ed aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2070 del 26/05/05.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: *Pettinatura Italiana S.p.A.*

Stabilimento di Pettinatura Italiana S.p.A. (BI)

Sede Legale: *Via Felice Trossi,86 – 13856 Vigliano Biellese (BI)*

Sede Operativa: *Via Felice Trossi,86 – 13856 Vigliano Biellese (BI)*

Codice Impresa: **2200**

Visti

- L'art 10 del D.Lgs. 18/02/005 n. 59, - Modifica degli impianti o variazione del gestore – atto a disciplinare le modifiche che il soggetto autorizzato intende apportare ai complessi IPPC.
- la Determinazione Dirigenziale n. 2070 del 26/05/05 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti al complesso I.P.P.C. in capo a Pettinatura Italiana S.p.A. per l'unità locale di Vigliano Biellese, per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 6.2. "Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno" e 1.1 "Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50MW";
- Vista la D.D. n. 3796 del 05/10/2005 con la quale è stata rettificata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 2070 del 26/06/2005 all'Impresa Pettinatura Italiana S.p.A di Vigliano Biellese (BI);
- Vista la nota del Dipartimento ARPA di Biella, pervenuta il 18/06/2007, ns. prot. n. 31824 del 19/06/2007, con la quale venivano segnalate alcune incongruenze, nei valori limite, espressi in flusso di massa, riportati per i punti di emissione Ct1, Ct2, Ct3, Ct4, Ct5 nello schema delle emissioni inserito nell'A.I.A (allegato D);
- la richiesta di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale inoltrata dalla Pettinatura Italiana S.p.A., ubicata in via Felice Trossi nel Comune di Vigliano Biellese, in data 18/01/08, ns. protocollo n. 3566 del 24/01/08, in riferimento alla dismissione della cabina di verniciatura originante l'emissione in atmosfera di cui al

punto di emissione indicato con V1 nell'allegato "D – Emissioni in atmosfera" della Autorizzazione Integrata Ambientale;

- la nota ns. prot n. 4579 del 30/01/08 con la quale questa Amministrazione ha trasmesso la documentazione tecnica allegata alla richiesta avanzata dalla società, al Comune sede dell'impianto, al locale Dipartimento ARPA, all'ASL n. 12. La richiesta, formulata ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 59/05, era finalizzata a stabilire se la modifica agli impianti richiesta fosse da considerare sostanziale o meno ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'iter, nei termini stabiliti dall'art. 10 medesimo.

Dato atto che non sono pervenuti pareri ostativi, da parte degli Enti interessati, nei termini stabiliti dall'art. 10 ai fini dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Pettinatura Italiana S.p.A.

Tenuto conto:

- della comunicazione trasmessa dalla società Pettinatura Italiana S.p.A., pervenuta in data 16/02/09, con protocollo n. 7237 del 17/02/2009, con cui veniva comunicato a questi Uffici che a decorrere dal 19 gennaio 2009 la società di cui sopra aveva concesso in affitto alla Società PIV 1905 S.r.l. con sede in Milano, via Carducci n. 8, parte dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di impresa, mentre i beni e gli impianti non trasferiti alla Società PIV 1905 S.r.l. e rimasti in capo alla Pettinatura Italiana S.p.A. rimanevano inattivi ed inutilizzati.
- della successiva nota del 16/02/09, pervenuta dalla Società PIV 1905 S.r.l. al prot. n. 7224 del 17/02/09, con la quale la società dichiarava di aver assunto, a far data dal 19/01/09 la gestione di parte dell'impianto I.P.P.C. della Pettinatura Italiana S.p.A., a seguito di contratto di affitto – scrittura privata autenticata dal Notaio Sandro Crema di Cossato in data 16/01/09, con decorrenza 19/01/09. Venivano inoltre trasmessi in copia il Contratto di Affitto di Azienda e l'allegato comprendente l'elenco degli impianti, dei macchinari e dei beni mobili trasferiti alla Società PIV 1905 S.r.l.

Valutate le richieste avanzate dal richiedente in ordine ai contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e tenuto conto della documentazione esposta in premessa, risulta opportuno provvedere all'aggiornamento della autorizzazione in capo alla Società PIV 1905 S.r.l.

Al fine di uniformare le prescrizioni autorizzative in capo all'Azienda in oggetto, rispetto a quanto disposto per gli altri complessi IPPC presenti sul territorio Provinciale ed in virtù di quanto indicato al punto 10 della Determinazione Dirigenziale n. 2070 del 26/05/05, si ritiene opportuno prescrivere alla PIV 1905 S.r.l. l'effettuazione, a cadenza biennale a far data dalla notifica del presente atto, di rilevamenti analitici delle emissioni in atmosfera per i punti di emissione significativi attivi presso lo stabilimento ubicato in via Felice Trossi nel Comune di Vigliano Biellese.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di volturare la Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata da questa Amministrazione, con Determinazione Dirigenziale n. 2070 del 26/05/05 e la successiva Determinazione Dirigenziale di aggiornamento n. 3796 del 05/10/05 del 30/12/05 alla società Pettinatura Italiana S.p.A. relativamente al proprio insediamento produttivo di Vigliano Biellese, in favore della società PIV 1905 S.r.l. con sede legale in Milano, via Carducci n. 8, così come dichiarato dalle due Società;
2. di sostituire gli allegati "B – Dati identificativi I.P.P.C." e "D – Emissioni in atmosfera" dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 2070 del 26/05/05 e successiva determinazione Dirigenziale di aggiornamento n. 3796 del 05/10/05 per lo svolgimento delle attività I.P.P.C. cod.: 6.2. "Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno" e 1.1 "Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50MW"; con gli allegati "B" e "D" al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di fare salvi i diritti di terzi e tutte le ulteriori prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 2070 del 26/05/05, non in contrasto con il presente provvedimento;
4. di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento;
5. di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità;
6. di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo;
7. di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento agli Enti interessati ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D.Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971;
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre PIV 1905 S.r.l.	
Codice Azienda 2200	
Codice fiscale <i>06294550964</i>	
Partita IVA n. <i>06294550964</i>	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Milano</i>
	CAP <i>20123</i>
	Comune: <i>Milano</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Carducci n. 8</i>
	Tel e fax:
	E-mail
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13856</i>
	Comune: <i>Vigliano Biellese</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Felice Trossi n. 86</i>
	Tel e fax: <i>015811241 – 015510169</i>
	E-mail
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>5045438 N ed 429302 E</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>classe IV</i>
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: <i>17.13</i>	
Attività IPPC: <i>6.2; 1.1</i>	
Codice NOSE-P: <i>105-04; 101-02;</i>	
Codice NACE: <i>17; 11-40</i>	
Codice SNAP <i>060312; 010102</i>	
Autorizzazioni ambientali concesse: <ul style="list-style-type: none"> ▪ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88; ▪ autorizzazione scarico acque reflue in rete fognaria ai sensi del D.Lgs 152/99. 	
Certificazioni ambientali presenti: <i>nessuna</i>	
Numero di addetti: <i>249</i>	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. Il blocco costituito dai generatori di vapore Ct1 e Ct2, di potenzialità pari a 20,5 MW cadauno, adibito alla cogenerazione di energia termica ed elettrica potrà funzionare solamente in alternativa al blocco costituito dai 3 generatori di vapore (Ct3, Ct4, Ct5) da 4,9 MW cadauno, adibito esclusivamente a produzione di vapore per l'impianto produttivo. Pertanto i generatori Ct3, Ct4, Ct5 dovranno essere utilizzati esclusivamente nei periodi di non utilizzo dell'impianto di cogenerazione costituito dai generatori Ct1 e Ct2.
2. Per i punti di emissione Ct3, Ct4, Ct5 (o in alternativa Ct1 e Ct2) si prescrivono autocontrolli analitici delle emissioni a cadenza biennale (a far data dalla notifica del presente atto), per la verifica di tutti i parametri indicati nello schema delle emissioni.
3. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti per i quali dovranno essere effettuati i campionamenti analitici periodici devono essere provvisti:
 - di idonee prese (tronchetti di prelievo dotati di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
 - di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.
 - di fornitura di energia elettrica di rete nelle immediate vicinanze.
4. L'impresa dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti periodici. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
5. Per l'effettuazione dei campionamenti e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Per il parametro COV deve essere fatto riferimento a quanto indicato nell'Allegato 5 al DM 25/08/2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
6. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
7. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
8. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
9. Durante l'eventuale riavvio degli impianti di cogenerazione da 20,5 MW, ciascuno (Ct1 e Ct2), dovrà essere effettuato un monitoraggio delle emissioni e prodotta una relazione in proposito alla Provincia di Biella ed all'ARPA entro 60 giorni dall'avvio.

SCHEMA DELLE EMISSIONI

n°camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [m x m]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti		
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a OC e 0,101 MPa]	[kg/h]
Ct1	Centrale termica	10	1,1	-	22700 *	NO _x	350	7,
Ct2	Centrale termica	10	1,1	-	22700 *	NO _x	350	7,
Ct3	Centrale termica	12	0,6		7800 *	NO _x	200	1,
Ct4	Centrale termica	12	0,6		7800 *	NO _x	200	1,
Ct5	Centrale termica	12	0,6		7800 *	NO _x	200	1,
S1	Postazione saldatura				6000	Polveri totali	10	0.
Da L1 a L14	Esaustioni essiccatoi linee di lavaggio	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91						
Da L15 a L23	Serbatoi ausiliari di lavaggio				Esaustione naturale			
Da L24 a L29	Serbatoi detergenti				Esaustione naturale			
L30	Serbatoio soluzione carbonato di sodio				Esaustione naturale			
Da P1 a P17	Esaustione condiz. reparto pettinatura	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91						
Da C1 a C12	Esaustione condiz. reparto carderia	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91						

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m ³ /h]	Inquinanti		
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]
Da D1 a D4	Serbatoi prodotti impianti di depurazione				Esaustione naturale			
CT6 – CT7	Serbatoi riserva olio combustibile				Esaustione naturale			
CT8 – CT10	Serbatoi idrossido di sodio				Esaustione naturale			
CT9 – CT11	Serbatoi acido cloridrico				Esaustione naturale			
CT12	Serbatoi di travaso olio combustibile				Esaustione naturale			
CT 13	Caldaia riscaldamento portineria							
G1	Serbatoio gasolio per autotrazione				Esaustione naturale			
G2	Serbatoio vuoto				-			
G3	Serbatoio gasolio riscaldamento portineria				Esaustione naturale			

- (*) Portata massima calcolata su base stechiometrica riferita ad un eccesso di ossigeno pari al 3% sul volume dei fumi di combustione
- (**) Sistema filtrante per particolato costituito da 8 sezioni filtranti in tessuto non tessuto su telai metallici.